



ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699 - e-mail assicurazioni@ara1857.it
Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)
Albo Imprese di Assic. e Riass. n. 1.00019 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.

POLIZZA SERRE

Condizioni Generali di Assicurazione Serre

INDICE

1 -DEFINIZIONI

2 - BENI ASSICURATI

Serre

Apparecchiature ed Impianti

Scorte

3 - GARANZIE BASE DANNI ALLE SERRE

Eventi atmosferici

Grandine



DEFINIZIONI

Le seguenti DEFINIZIONI hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

- Appendice:** Atto che sancisce una modifica dei termini contrattuali intervenuta in corso di contratto. Esso è soggetto alle medesime regole del contratto stesso.
- Assicurato:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicuratore:** La Società che sottoscrive la polizza
- Società:** La società ARA 1857 con sede in Milano – Via Spalato 11/2.
- Certificato di assicurazione:** Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici del Contraente e/o Assicurato, i dati necessari all'identificazione dei beni assicurati, le garanzie scelte ed i relativi premi e tutti gli altri dati necessari alla gestione del contratto nonché le dichiarazioni del Contraente.
- Contraente:** La persona fisica o giuridica che, insieme all'Assicuratore, sottoscrive la polizza, ed a cui, in generale, fanno riferimento gli obblighi che derivano dalla stessa.
- Parti:** Il Contraente e la Società.
- Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, il Certificato di assicurazione, eventuali Clausole Particolari.
- Periodo d'Assicurazione:** Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
- Premio:** Importo dovuto dal Contraente per ottenere la copertura dei rischi contrattualmente pattuiti, per un periodo determinato di tempo.
- Danno Materiale:** Deterioramento o distruzione totale o parziale di un oggetto o cosa.
- Franchigia:** Somma contrattualmente stabilita che in caso di danno e per ogni sinistro verrà detratta dall'indennizzo. Quando l'ammontare dei danni eccede il limite di indennizzo, la franchigia sarà dedotta dalla somma corrispondente al limite d'indennizzo
- Indennizzo:** Somma liquidata dalla società in caso di sinistro
- Massimale:** Somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro
- Partita:** Raggruppamento di uno o più beni assicurati, singolarmente identificati o considerati nel loro insieme, per il quale viene indicata nel Certificato di assicurazione una somma complessivamente assicurata e per il quale vengono scelte determinate garanzie anch'esse indicate nel Certificato di assicurazione



- Regola Proporzionale:** Norma del Codice Civile (art. 1907) che stabilisce che in caso di danno subito da un bene, assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro determinato secondo criteri contrattualmente stabiliti, l'indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori
- Scoperto:** Quota percentuale del danno liquidabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato
- Sinistro:** Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
- Sinistro Parziale:** Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia inferiore al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita
- Sinistro Totale:** Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia superiore o uguale al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita
- Somma Assicurata:** L'importo fissato per ciascuna garanzia, o per gruppi di garanzie, che costituisce il limite massimo di indennizzo
- Valore a Nuovo:** Valore di ripristino o di rimpiazzo del bene sinistrato con un bene nuovo uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento
- Valore Commerciale:** Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali
- Valore Reale:** Il valore allo stato d'uso ovvero: il costo di rimpiazzo di un bene sinistrato con un bene uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, uso, rendimento ed ogni altra circostanza influente
- Valore di Recupero:** Valore, al giorno del sinistro, dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami

Consorzio di Difesa



BENI ASSICURATI

SERRE

BENI ASSICURATI

Sono comprese nella tipologia Serre:

Tutte le costruzioni fissate a basamenti in muratura o cemento, o fissate al terreno mediante plinti di cemento o mediante ancore ad elica profonde almeno 80 cm, costruite con strutture portanti verticali in metallo e copertura in vetro, temperato e non, o in materiale plastico rigido, polycarbonato o in film plastico doppio o singolo (tunnel), chiuse da tutti i lati, destinata alla protezione o alla produzione di piante sfruttando l'irraggiamento solare attraverso pareti traslucide.

La serra deve rispondere alle condizioni costruttive previste dalle norme in vigore al momento della costruzione.

Ai fini della classificazione del rischio, le Serre sono ascrivibili alla tipologia indicata nel Certificato di assicurazione in funzione del tipo di copertura. A tale effetto le Serre si considerano distinte tra:

- **Serre di tipo S1:** Serre fisse in struttura metallica con copertura in vetro temperato,
- **Serre di tipo S2:** Serre fisse in struttura metallica con copertura in vetro non temperato, polycarbonato, materiali plastici rigidi,
- **Serre di tipo S3.1:** Serre fisse, tunnel in struttura metallica con copertura in doppio film plastico,
- **Serre di tipo S3.2:** Serre fisse in struttura metallica con copertura in film plastico singolo.

Sono comprese nel concetto di serra:

- **l'avanserra:** costruzione generalmente contigua alla serra e ad essa simile con coperture sempre in materiale traslucido utilizzata per la protezione delle piante e/o dell'attrezzatura tecnica necessaria al funzionamento della serra,
- **le vetrate:** i vari tipi di vetrate in materiale vetroso minerale o acrilico che servono alla copertura ed al rivestimento della serra,
- **il materiale plastico o sintetico:** materiale di copertura o di rivestimento in lastre di plastica rigida o curvabile a freddo, films plastici flessibili, materiale d'isolamento in film plastico, schermi in plastica.
- **il locale tecnico:** costruzione, contigua o non alla serra, dove sono situati:
 - le installazioni necessarie alla produzione delle piante o al funzionamento della serra, quali: riscaldamento, fertilizzazione, pompaggio d'acqua, impianto di trasformazione elettrica, ecc.
 - gli impianti di preparazione, trattamento e spedizione dei prodotti della serra.

Il locale tecnico deve essere costruito secondo le norme in vigore al momento della costruzione, sia se è realizzato in muratura sia se è costituito da una struttura metallica.

BENI ESCLUSI

Non sono compresi nella tipologia Serre:

- 1) le costruzioni con intelaiatura di legno;
- 2) tutte le costruzioni precarie prive di basamenti in muratura e/o cemento;
- 3) i tunnels con films semplice;



- 4) serre da giardino privato;
- 5) serre per la vendita di piante ornamentali e fiori;
- 6) serre d'esposizione aperte al pubblico anche senza la vendita;
- 7) tutti gli edifici o locali oltre ai locali tecnici o gallerie quando non contengono attrezzature o impianti necessari al funzionamento della serra o alla protezione delle piante nella serra.

VALORI DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo Valore a Nuovo, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

PER LE STRUTTURE PORTANTI:

deducendo il valore dei residui dalla spesa necessaria per costruire a Nuovo le parti delle Serre distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, ubicazione, a condizione che le Serre vengano ricostruite entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

L'Assicurato, dopo la sottoscrizione dell'atto amichevole di liquidazione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità, potrà chiedere il pagamento della parte di indennizzo spettante entro il limite del valore reale della Serra al momento del sinistro.

L'eventuale restante parte d'indennizzo determinata secondo i criteri di cui sopra (Valore a Nuovo), sarà corrisposta entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione.

PER I MATERIALI DI COPERTURA PLASTICI O SINTETICI:

in base al loro Valore Reale al giorno del sinistro applicando un coefficiente di degrado per vetustà calcolato come qui di seguito:

- per i films in polietilene

• film di tre anni:

- 1 ^ annata senza applicazione di degrado
- 2 ^ annata coefficiente di degrado del 33%
- 3 ^ annata coefficiente di degrado del 66%
- 4 ^ annata coefficiente di degrado del 100%

• film di 4 anni:

- 1 ^ annata senza applicazione di degrado
- 2 ^ annata coefficiente di degrado del 25%
- 3 ^ annata coefficiente di degrado del 50%
- 4 ^ annata coefficiente di degrado del 75%
- 5 ^ annata coefficiente di degrado del 100%.

- per tutti gli altri materiali diversi dai films in polietilene, il coefficiente di degrado sarà determinato secondo un coefficiente annuale di vetustà dal giorno di posa fino al giorno del sinistro, pari al 5% annuo con il massimo del 30% fino al decimo anno. Per le serre di oltre dieci anni si applicherà un coefficiente pari al 50%. Per qualunque tipo di film plastico, è ammesso un periodo massimo di sei mesi tra l'acquisto (data della fattura) e la posa in opera.

PER IL MATERIALE DI COPERTURA VETROSO:



Consorzio di Difesa

in base al valore di rimpiazzo con identico materiale (compresa mano d'opera di montaggio e rimozione) senza applicazione di alcuna vetustà.

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella tipologia Apparecchiature ed impianti:

Tutte le attrezzature ed impianti fissi o mobili che si trovano all'interno della serra assicurata, necessari ed indispensabili al funzionamento della serra ed alla produzione delle piante, quali:

- impianti di riscaldamento, irrigazione o fertilizzazione,
- schermi d'isolamento termico, ombreggiatura, oscuramento,
- apparecchi elettrici o elettronici,
- computers di processo,
- materiale di manutenzione, smistamento, condizionamento e disinfezione;
- supporti per le colture sospesi da terra (mensole),
- utensili manuali che servono alla coltura ed alla manutenzione degli impianti della serra.

Tutte le attrezzature ed impianti fissi che si trovano fuori della serra assicurata indispensabili al funzionamento della serra o alla produzione delle piante, quali:

- cisterne di stoccaggio di idrocarburi liquidi o gassosi,
- cisterne di fertilizzante liquido,
- riserve di CO₂,
- pompe sommerse,
- stazioni di pompaggio dell'acqua,
- trasformatori elettrici.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei Beni assicurati si determina in base al relativo Valore Reale, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

- In caso di Sinistro Totale in base al Valore Reale del bene, deducendo da detto valore il Valore di Recupero.
- In caso di Sinistro Parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili con il limite del Valore Reale del bene.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.



Consorzio di Difesa

SCORTE

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella tipologia Scorte:

Le scorte ovvero l'insieme dei prodotti necessari al funzionamento della serra e/o alla produzione e/o al condizionamento delle colture coltivate, riposti all'interno delle serre o avanserre:

- prodotti di trattamento,
- sementi, semi, bulbi, piante, talee,
- concimi e fertilizzanti,
- vasi, contenitori, imballaggi.

I sottostrati artificiali ovvero tutti i suoli artificiali della serra, necessari alla crescita delle Colture, quali:

- torba, terra di brughiera,
- humus,
- supporti minerali inerti (vermiculite ecc.)
- films plastici o altri dispositivi di copertura del suolo della serra.

VALORE DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei Beni assicurati si determina in base al relativo Valore Commerciale, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

PER LE SCORTE in base al Valore Commerciale della merce al giorno del sinistro, maggiorato delle eventuali spese di trasporto deducendo da detti valori il Valore di Recupero.

PER I SOTTOSTRATI non destinati ad essere venduti con le piante, sulla base del loro costo al giorno del sinistro.



Consortio di Difesa

GARANZIE BASE DANNI ALLE SERRE

Eventi Atmosferici

Art. 1.1 DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sulle serre indicate nel Certificato di assicurazione.

Art. 1.2 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa polizza, la Società indennizzerà i Danni Materiali e diretti causati ai Beni assicurati da:

- VENTO FORTE, TROMBE D'ARIA, URAGANI

L'azione del vento o l'urto di un corpo rovesciato o proiettato dal vento, quando la violenza che caratterizza l'evento atmosferico sia riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati e non.

- NEVE

L'accumulo naturale di neve che provoca il crollo (parziale o totale) delle serre.

- FULMINE

Danni diretti causati dalla caduta diretta del fulmine.

Sono altresì garantite

- LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un sinistro garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

Art. 1.3 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e della "Polizza convenzione", sono esclusi:

- I danni subiti da:

- 1) serre in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 2) reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;
- 3) opere e le costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;
- 4) linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrate, esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 5) reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 6) qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovano in una costruzione non garantita o non indicata nel Certificato di assicurazione;

Per quanto riguarda il **VENTO FORTE e la NEVE** i danni causati:

- 7) alle serre in corso di costruzione o di rifacimento, non completamente chiuse;
- 8) alle attrezzature, agli impianti, ai materiali e scorte varie che si trovano fuori della serra o dalla galleria;
- 9) alle Colture all'interno della serra;
- 10) da allagamenti, inondazioni, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno.



- I danni dovuti a:

- 11) utilizzazione di dispositivi d'aspersione della serra come lotta contro il gelo;
- 12) accumulo di acqua;
- 13) gelo;
- 14) valanghe e slavine;
- 15) shock termico, vale a dire lo scarto di temperatura tra l'esterno e l'interno della serra;
- 16) asfissia radicale da qualunque causa determinata;
- 17) eccesso di pioggia con conseguente ristagno persistente e formazione di ruscelli.

Art.1.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma Assicurazione a Valore Intero, ed il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole Partite interessate dal sinistro.

Il calcolo del danno verrà effettuato Partita per Partita secondo i criteri previsti per ciascuna Partita colpita.

La Regola Proporzionale si applicherà soltanto se al momento del sinistro il valore di tutti i beni di ciascuna Partita, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la Partita stessa. Se detto limite risultasse superato, la Regola Proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le serre l'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale della serra danneggiata.

Ad ogni sinistro coperto da questo gruppo di garanzie, verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 300,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

L'indennizzo spettante terrà conto del seguente sottolimito:

- per le serre di tipo S1, il limite di indennizzo corrisposto dalla Società per il rimborso dei danni indiretti, non potrà essere superiore al 20% del Danno Materiale diretto alle serre.

Grandine

Art. 2.1 DOVE È OPERANTE LA GARANZIA

La garanzia è operante sulle serre indicate nel Certificato di assicurazione.

Art. 2.2 – RISCHI GARANTITI

Entro i limiti stabiliti da questa polizza, la Società indennizzerà i Danni Materiali e diretti causati ai Beni assicurati da:

- GRANDINE

- l'azione dell'urto dei chicchi di grandine,
- l'accumulo di chicchi di grandine quando il loro peso determina la deformazione dell'ossatura, il suo affossamento, il crollo o causa ogni altro danno al materiale di copertura, di rivestimento o di tramezzatura.

Sono altresì garantite

- LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un sinistro garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

Art. 2.3 – RISCHI ESCLUSI



Consorzio di Difesa

Oltre le esclusioni del fascicolo "Disposizioni Generali" e della "Polizza convenzione", sono esclusi:

- i danni subiti da:

- 1) serre in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 2) reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;
- 3) opere e le costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;
- 4) linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrate, esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 5) reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 6) qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovi in una costruzione non garantita o non indicata nel Certificato di assicurazione;

- i danni diretti causati:

- 7) alle attrezzature, agli impianti, ai materiali e scorte varie che si trovano fuori della serra o dalla galleria;
- 8) alle Colture all'interno della serra;
- 9) da allagamenti, inondazioni, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno.

- i danni dovuti a:

- 12) utilizzazione di dispositivi d'aspersione della serra come lotta contro il gelo;
- 13) accumulo di acqua;
- 14) gelo.
- 15) asfissia radicale da qualunque causa determinata;
- 16) eccesso di pioggia con conseguente ristagno persistente e formazione di ruscelli.

Art.2.4 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma Assicurazione a Valore Intero, ed il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole Partite interessate dal sinistro.

Il calcolo del danno verrà effettuato Partita per Partita secondo i criteri previsti per ciascuna Partita colpita.

La Regola Proporzionale si applicherà soltanto se al momento del sinistro il valore di tutti i beni di ciascuna Partita, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la Partita stessa. Se detto limite risultasse superato, la Regola Proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le serre l'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale della serra danneggiata.

Ad ogni sinistro coperto da questa garanzia, verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di 300,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

L'indennizzo spettante terrà conto del seguente sottolimito:

- per le serre di tipo S1, il limite di indennizzo corrisposto dalla Società per il rimborso dei danni indiretti, non potrà essere superiore al 20% del Danno Materiale diretto alle serre.



Consorzio di Difesa